



Reti di impresa

Contratti di rete

«La Rete come strategia per uscire dal perimetro dell'esistente»

Ambito Normativo di riferimento:

Legge n.99/2009

•D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010

•Legge n.180/2011

•D.L. n.83/2012, convertito dalla legge n.134/2012 («Decreto Sviluppo »)

•D.L. n.179/2012, convertito dalla legge n.221/2012 («Decreto Sviluppo Bis»)



Il **Contratto di Rete** ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico nel 2009. **Non sostituisce, ma si affianca ad altri strumenti di aggregazione già previsti.**

- A differenza di altre forme di collaborazione temporanea di imprese (ATI e *joint ventures*) contratte in vista della realizzazione di un affare, Il Contratto di Rete può perseguire obiettivi strategici di più ampio respiro.

- La nuova normativa si colloca nell'ambito delle “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.





Il contratto di rete è:

- uno strumento per rendere conveniente il potenziamento di forme di collaborazione reciproca fra imprese in diversi contesti, attraverso lo strumento contrattuale e senza dover adottare forme più impegnative al limite dell'integrazione strutturale (fusione);
- ad effetti obbligatori, poiché gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
- plurilaterale con comunione di scopo e potenzialmente aperto all'adesione successiva di altre imprese;
- di durata, ossia a effetti protratti nel tempo e rinnovabili sulla base della volontà dei contraenti;



Il contratto di rete è:

- soggetto a possibile pubblicità, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese in ogni CCIAA (RI); le imprese che hanno sottoscritto un Contratto di Rete possono iscrivere la Rete nel RI e tale scelta comporta l'acquisizione di soggettività giuridica della Rete;
- predeterminato in relazione al contenuto (la trasmissione del Contratto al RI dovrà avvenire attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero Sviluppo Economico).

Sono interessate al Contratto di Rete imprese individuali, società di persone e di capitali mentre sembrano esclusi enti pubblici, università, centri di ricerca e, più in generale, i non imprenditori.





- Per le Reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il Contratto deve essere stipulato necessariamente per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D); per le “Reti-soggetto” è quindi esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale;
- l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Reti prive di una autonoma soggettività giuridica possono dotarsi di un codice fiscale solo per i casi operativi (ciò a seguito della richiesta di alcune imprese che si vedevano negare da alcuni istituti bancari la possibilità di accendere un conto corrente; ora le aziende in Rete possono aprire un c/c cointestato a tutte le imprese retiste, vincolato all’attuazione del programma comune di Rete).





Oggetto del Contratto è il

- Fulcro del nuovo Contratto è il Programma Comune di Rete che, da un punto di vista economico, è assimilabile ad un progetto industriale in cui i contraenti stabiliscono fra loro “chi fa cosa e come”, dettando le regole per poter conseguire lo scopo comune.

Ulteriori elementi essenziali del Contratto:

- indicazione delle imprese aderenti;
- modalità di realizzazione dello scopo comune;
- durata del Contratto;
- denominazione e sede della Rete qualora sia istituito anche un fondo patrimoniale.

Segue.....





...segue

Elementi “organizzativi” divenuti facoltativi rispetto alla precedente disciplina:

- Organo Comune (con o senza rappresentanza, avrà il compito di agire per la realizzazione del programma comune);
- Fondo Patrimoniale Comune (in cui far confluire i contributi liquidi dei componenti della Rete secondo quote fisse o variabili).

La responsabilità patrimoniale è limitata al Fondo Comune per le obbligazioni assunte dall'Organo Comune per il Programma Comune: i terzi potranno quindi far valere i loro diritti e rivalersi soltanto sul Fondo.



- La Rete può nascere con semplici regole per governare gli scambi ed evolvere con una struttura più definita, oppure partire già con un alto livello di formalizzazione.
- Il livello scelto di *governance* e l'individuazione dei *driver* dipende anche dal tipo di investimento e dal legame più o meno stretto che le aziende vogliono costruire tra loro, soprattutto se numerose.
- Delineando uno sviluppo “iterattivo” del modello di riferimento, è possibile ipotizzare un percorso di evoluzione della Rete che prevede tre fasi, da tener ben presenti in vista delle cautele da assumere e delle regole da contrattualizzare: *start-up*, *management* ed *evolution*.





...segue...

Fase di *start-up*:

- il rischio da circoscrivere è soprattutto quello concernente la relazione e collaborazione;
- potranno risultare utili strumenti contrattuali (Lettera di Intenti, Scrittura Privata, ATI, etc.) che, ancorché non perfettamente rispondenti alle esigenze di formalizzazione, permettono di strutturare una prima formulazione dell'offerta di Rete.

Fase di *management*:

- sembra inevitabile che i contraenti definiscano la Governance, in maniera più o meno strutturata (Organo di Gestione), per svolgere efficacemente il compito assegnato e definendo alcuni aspetti (obblighi





...segue

Fase di evolution: è una evoluzione che porta ad una maggiore strutturazione della compagine di Rete (Comitato di Rete, Manager di Rete), e che in prospettiva può anche eventualmente condurre alla costituzione di una nuova società.

Cautele contrattuali:

- disciplinare fin dall'inizio potenziali situazioni critiche, definendo procedure comportamentali risolutive;
- sottoscrivere patti di riservatezza ed eventuale esclusività ovvero patti di non concorrenza per tutelarsi in caso di uscita di un'azienda dalla Rete;
- qualora la Rete preveda per l'ingresso il versamento di una quota a



- Il legislatore è intervenuto sul Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), prevedendo la partecipazione dei “Contratti di Rete” a gare ed appalti pubblici.
- Recentemente è stata pubblicata la Determinazione n.3 del 23.04.2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con la quale si sono chiarite anche le modalità e condizioni per la partecipazione delle Reti di Impresa alle gare di appalto.
- Nell’oggetto del Contratto di Rete le parti contraenti dovranno:
 - contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara, individuandola anche come uno degli scopi strategici inclusi nel





...segue...

- Tutte le imprese della Rete che partecipano alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici ("Codice") attestandoli in conformità alla vigente normativa (a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della Rete).
- Sussiste il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste.
- Il Contratto di Rete deve essere a monte redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l'identità delle imprese retiste.



...segue...

L'Organo Comune agisce in rappresentanza della Rete se essa ha soggettività giuridica e, in assenza, quale mandataria degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al Contratto, salvo che questo disponga diversamente (in ogni caso tutte o parte delle imprese retiste che decidono di avvalersi di tale possibilità, per una specifica gara, devono confermare la loro volontà mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta).

•Se il Contratto di Rete esclude il potere di rappresentanza, l'offerta dell'aggregazione di imprese retiste determina la loro responsabilità **solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori** (per assuntori di lavori scorporabili, e nel caso di servizi e forniture, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza).

•Stipulato il contratto di appalto, deve ritenersi che l'eventuale recesso o l'estromissione dal Contratto di Rete non possano, in alcun



- Il percorso evolutivo della disciplina del Contratto di Rete di Imprese è destinato a proseguire.
- Perché? Per una precisa scelta di politica del diritto, che fa del contratto di rete uno strumento di politica industriale.
- Il Contratto di Rete formalizza aggregazioni dirette allo sviluppo dell'innovazione e della competitività.
- Il Contratto di Rete è uno strumento snello ma anche stabile e trasparente, il che agevola l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o privati in un'ottica di semplificazione.

